



Comune di Godega di Sant'Urbano

Provincia di Treviso

***REGOLAMENTO
DEL MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO
DI GODEGA DI SANT'URBANO***

*L.R. 6 aprile 2001 n. 10
D.G.R. 20 luglio 2001 n. 1902
D.G.R. 9 novembre 2001 n. 2956*

Documento redatto avendo a riferimento lo schema predisposto
dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana

INDICE

PREMESSE	3
Oggetto	3
Definizioni	3
Art. 1 – Localizzazione e configurazione del mercato.....	5
Art. 2 - Funzionamento del mercato	5
Art. 3 – Giornate e orari di svolgimento	5
Art. 4 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare	5
Art. 5 – Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi ().....	5
Art. 6 - Subingresso nella titolarità dell’ autorizzazione.....	6
Art. 7 - Concessione del posteggio, durata, rinnovo, rinuncia, diniego	7
Art. 8 - Decadenza della concessione del posteggio	7
Art. 9 - Sospensione e revoca della concessione per omesso pagamento dei tributi.....	7
Art. 10 – Soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse	8
Art. 11 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari ().....	8
Art. 12 - Posteggi riservati agli operatori non professionali ().....	8
Art. 13 – Graduatoria per l’assegnazione dei posteggi riservati agli operatori non professionali.....	9
Art. 14 - Graduatorie di mercato e registro.....	9
Art. 15 – Tributi per l’occupazione del posteggio	10
Art. 16 - Obblighi e divieti per gli operatori commerciali	10
Art. 17 - Obblighi e divieti per gli operatori non professionali.....	10
Art. 18 – Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato.....	11
Art. 19 – Giornata del mercato ricadente in occasione della Domenica delle Palme o della Santa Pasqua.....	11
Art. 20 – Norme igienico-sanitarie	11
Art. 21 - Trasferimento del mercato ().....	12
Art. 22 - Ampliamento dei posteggi	12
Art. 23 - Posteggi liberi - Migliorie	12
Art. 24 - Mercati straordinari.....	13
Art. 25 – Commissione del Mercato	13
Art. 26 - Disposizioni transitorie e finali	14
Art. 27 – Sanzioni	14
Art. 28 – Rinvio a disposizioni di legge.....	15
Art. 29 – Abrogazione di precedenti disposizioni.....	15

PREMESSE

Oggetto

Il **Regolamento del Mercatino dell'Antiquariato di Godega di Sant'Urbano** disciplina le modalità di svolgimento e di concessione dei posteggi di tale mercato, collocato presso l'area fieristica del Comune e, precisamente, nei padiglioni fieristici giallo e azzurro e area fiera esterna, con accesso da via don Francesco Tocchetti.

Il regolamento è adottato ai sensi della legge regionale 6 aprile 2001 n. 10 (di seguito indicata come "LR10") e dei relativi criteri applicativi adottati con deliberazioni di Giunta Regionale 20 luglio 2001, n. 1902 (di seguito indicata come "DGR1902") e 9 novembre 2001, n. 2956 (di seguito indicata come "DGR2956"), tenuto conto del dettato del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (di seguito indicato come "DLgs114") e dell'ordinanza del Ministero della Salute in data 3 aprile 2002 (di seguito indicata come "OMS2002").

Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- a) per **commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte (DLgs114);
- b) per **aree pubbliche**: le strade, le piazze, i canali, compresi quelli di proprietà privata gravati da servitù di pubblico passaggio, ed

ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico (DLgs114);

- c) per **mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi (DLgs114);
- d) per **mercato a merceologia esclusiva**: un mercato nel quale le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico dal comune e che può anche svolgersi nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe stabilite per il commercio al dettaglio in sede fissa (LR 10/01);
- e) per **mercati straordinari**: mercati autorizzati in via straordinaria nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa. A tali mercati, considerati come prolungamento dei rispettivi mercati settimanali, partecipano gli operatori titolari dei posteggi di tali mercati (LR 10/01);
- f) per **mercato minore**: mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti (LR 10/01);
- g) per **mercato maggiore**: mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti (LR 10/01);
- h) per **mercatino dell'antiquariato e del collezionismo**: mercato che si svolge anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico e sul suolo privato in convenzione con il

comune, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, avente come specializzazione merceologica esclusiva o prevalente, in particolare, l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;

- i) per **mercato stagionale**: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni e non superiore a un anno (LR 10/01). Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
- j) per **presenze in un mercato**: il numero delle volte in cui un operatore (*precario*) si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale (DLgs114), purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio (DGR1902);
- k) per **autorizzazione** per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso società, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche; (DLgs114 – Circ.Minindustria nr. 3506/2001);
- l) per **posteggio**: la parte di area pubblica, o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche (DLgs114), delimitato in modo visibile con dei segni posti

a terra, o, ove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento, da utilizzarsi di regola con l' autoveicolo di servizio.

- m) per **miglioria**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato DGR1902);
- n) per **ampliamento**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di chiedere l'aumento della superficie del posteggio;
- o) per **settore merceologico**: quanto previsto dall'articolo 5 del DLgs114 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
- p) per **tipologia merceologica**: le specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, stabilita nella deliberazione di approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della legge regionale.
- q) per **spunta**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- r) per **operatore precario**: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- s) per **ordinanza del Ministro della Sanità**: l'ordinanza di detto Ministero in data 3 aprile 2002. Ai sensi e per gli effetti di detta ordinanza si intende per:

- **commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari**: l'attività di vendita di prodotti alimentari al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; tale commercio può comprendere anche attività di preparazione e trasformazione dei prodotti alimentari alle condizioni indicate agli articoli 6 e 7 dell'OMS2002;
- **mercato in sede propria**: il mercato che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso nei documenti urbanistici, costruito appositamente per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti;
- **mercato su strada**: il mercato che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per accoglierlo, sui quali si alterna con altre attività cittadine;
- **costruzione stabile**: un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;
- **negozio mobile**: il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio;
- **banco temporaneo**: insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;
- **operatori**: i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui alla lettera a) sui posteggi delle aree;
- **somministrazione di alimenti e bevande**: la vendita di prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione degli acquirenti impianti ed attrezzature, nonché locali di

consumo o aree di ristorazione, che consentono la consumazione sul posto dei prodotti ⁽¹⁾;

- **alimento deperibile**: qualunque alimento che abbia necessità di condizionamento termico per la sua conservazione;
- **acqua potabile**: acqua avente i requisiti indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, e, dal momento della sua entrata in vigore, i requisiti indicati dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni e integrazioni.

¹ Va sottinteso che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica, si configura esclusivamente in presenza di contestuale concessione di plateatico per la disposizione sul terreno di impianti e attrezzature (tavoli, sedie, ombrelloni e simili) idonee all'accoglienza e allo stazionamento della clientela durante la consumazione. Pertanto la vendita di alimenti e bevande su area pubblica, direttamente dal banco mobile, non costituisce attività di somministrazione soggetta al possesso dei corrispondenti requisiti.

Art. 1 – Localizzazione e configurazione del mercato

1. L'area di mercato è configurata nella planimetria allegata sub A) al presente Regolamento, nella quale si evidenziano:
 - a. l'ubicazione del mercato e la delimitazione dell'area di pertinenza;
 - b. i posteggi destinati agli operatori commerciali e agli operatori non professionali, progressivamente numerati.
2. La distinzione tra posteggio del settore alimentare, posteggi a specializzazione merceologica riservati ai titolari di autorizzazione ove è ammessa la vendita di oggetti d'antiquariato, cose vecchie ed usate, oggettistica antica, libri, fumetti, stampe e oggetti da collezione, e posteggi a specializzazione merceologica riservati agli operatori non professionali, ove è ammessa la vendita di cose vecchie ed usate, libri, fumetti, oggetti da collezione, nonché le relative dimensioni, sono indicate nell'elenco allegato sub B) al presente Regolamento.

Art. 2 - Funzionamento del mercato

1. Il mercato è gestito direttamente dal Comune di Godega di Sant'Urbano, che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.
2. L'eventuale concessione della gestione ad operatori, loro consorzi o cooperative o associazioni di categoria, deve essere disciplinata da apposita convenzione nella quale devono essere riportati i compiti spettanti al gestore e l'impegno dello stesso al rispetto delle norme vigenti in materia di mercatini dell'antiquariato e del collezionismo. Resta in ogni caso in capo al comune l'attività di vigilanza, compresa la timbratura del cartellino di partecipazione e dell'elenco della merce degli operatori non professionali ⁽²⁾.

² D.G.R. 2956/2001, lett. D) – punto 3).

3. I responsabili degli uffici comunali preposti, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
4. Al servizio di vigilanza annonaria e all'attività di controllo e vidimazione inerenti la partecipazione degli operatori non professionali provvede la Polizia Municipale ⁽³⁾. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda ULSS ed il Comando Carabinieri per la Sanità.

Art. 3 – Giornate e orari di svolgimento

1. Il mercato ha luogo la terza domenica del mese, esclusi i mesi di luglio ed agosto, con apertura al pubblico dalle ore 8,30 alle ore 18,00.
2. Nel mercato possono operare solamente i commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli operatori non professionali in possesso dell'apposito tesserino di riconoscimento previsto dall'art. 9 – comma 4, lett. a) della LR10.
3. I concessionari di posteggio possono accedere al mercato a partire dalle ore 6,30 e devono avere installato il proprio banco e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato entro le ore 8,00.
4. L'abbandono del mercato può avvenire a partire dalle ore 18,00. Nel periodo invernale tale limite è anticipato alle ore 17,00 per gli espositori collocati nell'area esterna. Entro le ore 20,00 tutti i concessionari di posteggio debbono avere sgomberato l'intera area di mercato e l'adiacente parcheggio.

³ D.G.R. 2956/2001, lett. B) – punto 5).

Art. 4 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento del mercato è interdetta, con apposita ordinanza, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato, dalle ore 6,00 alle ore 20,00, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti. E' altresì vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi, fatti salvi i mezzi di emergenza e quelli in uso gli operatori, limitatamente, per quest'ultimi, alle operazioni di carico e scarico, negli orari stabiliti.
2. Il comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea delimitazione e segnaletica ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia Municipale.
3. I veicoli di trasporto merce e altro materiale in uso agli operatori devono essere collocati presso il parcheggio, posto all'entrata dell'area Fiera.

Art. 5 – Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi ⁽⁴⁾

1. L'autorizzazione ad esercitare il commercio su area pubblica nell'ambito del mercato è rilasciata dal Responsabile del servizio competente a seguito di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili.
2. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.).
3. La domanda, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al comune tramite raccomandata con

⁴ LR 10 – art. 9 – comma 1; DGR1902 – Parte II – periodi dal quarto al tredicesimo.

avviso di ricevimento, a mezzo telefax oppure presentata direttamente presso gli uffici comunali, entro i termini previsti dall'avviso regionale pubblicato sul B.U.R., e deve contenere i dati essenziali presenti nel modello pubblicato sullo stesso B.U.R.

4. La spedizione, la trasmissione o la consegna della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta priva dei dati essenziali richiesti comporterà l'inammissibilità della domanda. Nel facsimile saranno indicati quelli che sono considerati dati essenziali.
5. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e i termini stabiliti per l'integrazione.
6. Il comune, verificati i requisiti soggettivi previsti all'art. 5 del D.Lgs. 31.3.1998, n. 114, formula la graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato ove è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione, effettuate come operatore precario dall'entrata in vigore della legge 112/1991 (23.4.1991) da parte del soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche da parte dell'operatore che ha ceduto l'azienda al richiedente;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande spedite a mezzo

posta fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data apposto dall'ufficio protocollo del comune;

- d) sorteggio.
7. La graduatoria delle domande pervenute deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico o tipologia merceologica per tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R..
8. Nell'ipotesi che l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, viene attribuito un posteggio il più possibile simile tra quelli non ancora assegnati.
9. Le presenze dell'operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, vengono azzerate con il rilascio dell'autorizzazione e non possono più costituire titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato.
10. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate, in applicazione della graduatoria approvata, entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.
11. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della LR10 (25.4.2001), ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

Art. 6 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. In relazione ai subingressi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10⁽⁵⁾.

⁵ LR10 - Art. 6 - Subingresso delle autorizzazioni.

1. Il subingresso ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo, a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare, è subordinato ad autorizzazione.

2. La richiesta di subingresso, corredata dall'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti, deve essere presentata dal subentrante a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'attività in caso di atto tra vivi ovvero entro sei mesi dalla morte del titolare e per tale periodo gli eredi hanno facoltà di continuare l'attività, anche se non in possesso dei requisiti richiesti.

3. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte comporta la possibilità per il subentrante di continuare l'attività senza alcuna interruzione solo dopo aver presentato la relativa domanda di subingresso:

- a) al comune sede del posteggio, per le imprese dotate di autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo;
- b) al comune di residenza del subentrante, per le imprese dotate di autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo;
- c) al comune del Veneto che ha rilasciato l'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, in caso di subentrante non residente nel Veneto.

4. Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell'anzianità di iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).

5. In caso di cessione di rami d'azienda a diversi acquirenti è fatto obbligo di indicare, nell'atto di cessione, la ditta che subentra nelle priorità acquisite dal cedente con l'autorizzazione relativa allo specifico ramo d'azienda.

6. In caso di subentro in imprese con posteggio la relativa concessione, scade al compimento del decennio dalla data fissata nell'atto originario di rilascio.

7. La domanda di reintestazione di una autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di una piccola impresa commerciale rilasciata a seguito di cessione o di affidamento di gestione dell'azienda, effettuati con scrittura privata registrata ai sensi del combinato disposto degli articoli 2083, 2202 e 2556 del Codice civile, consente di proseguire l'attività del dante causa senza interruzioni nei rispetto delle norme di cui al presente articolo.

2. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico o della stessa tipologia merceologica, tra due titolari di concessione presso il mercato, avviene solamente a seguito di cessione di attività o ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa vigente.⁽⁶⁾
3. Nel caso di attività data in gestione, la reintestazione dell'autorizzazione avviene su espressa richiesta di subentro del proprietario e restituzione del titolo autorizzativo.
4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione con posteggio e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica domanda. L'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione ed acquisisce i titoli di priorità del cedente, ad eccezione dell'anzianità di iscrizione al R.E.A..

Art. 7 - Concessione del posteggio, durata, rinnovo, rinuncia, diniego

1. La concessione di posteggio ha la durata di dieci anni. Alla scadenza essa è rinnovata tacitamente per ulteriori dieci anni, salvo rinuncia dell'operatore titolare della concessione o motivato diniego del rinnovo da parte del Comune.
2. In caso di concessione rilasciata a un titolare pro-tempore a seguito di affidamento in gestione, la comunicazione di rinuncia deve essere presentata contestualmente al proprietario dell'azienda e sottoscritta da entrambi.
3. La comunicazione di rinuncia alla concessione, datata e sottoscritta dagli interessati, va inviata al Comune almeno sei mesi prima della scadenza con allegato l'originale dell'atto di concessione e fotocopia di un documento di identificazione. L'atto di rinuncia è irrevocabile, acquista efficacia con la

presentazione all'Ufficio protocollo del Comune e comporta la revoca dell'autorizzazione a far data dalla scadenza decennale.

4. Qualora venga deciso da parte del Comune di non procedere al rinnovo della concessione, il Responsabile del servizio ne dà avviso scritto agli interessati, almeno sei mesi prima della scadenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.
5. In caso di concessione rilasciata a un titolare pro-tempore a seguito di affidamento in gestione, la comunicazione di cui al comma 4 va trasmessa anche al proprietario dell'azienda.
6. La comunicazione di rinuncia nel decennio di validità della concessione deve essere presentata al Comune almeno sei mesi prima della data di decorrenza della rinuncia stessa. Qualora nella comunicazione non sia indicata la decorrenza, questa si intende fissata a sei mesi dall'acquisizione della comunicazione al protocollo del Comune e fino a tale data devono essere corrisposti i tributi relativi al posteggio. In caso di concessione rilasciata a titolare pro-tempore trova applicazione quanto previsto al comma 2.

Art. 8 - Decadenza della concessione del posteggio

1. Nell'ambito del mercato l'operatore decade dalla concessione del posteggio quando il posteggio stesso non venga utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a un terzo del periodo di operatività del mercato, vale a dire quando l'operatore effettui un numero di assenze non giustificate superiore a 3.
2. Sono esclusi dal conteggio previsto al comma 1 i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea

documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal verificarsi dall'assenza stessa⁽⁷⁾.

3. In caso di società di persone, l'assenza va giustificata dal legale rappresentante e l'impedimento deve riguardare almeno la metà dei soci operanti arrotondata all'unità superiore, salvo motivata deroga concessa per particolari necessità.
4. Nel caso di subingresso o reintestazione il calcolo delle assenze decorre dalla data di presentazione al comune della richiesta di subingresso o reintestazione.
5. L'assenza ai mercati straordinari o posticipati e ai mercati concomitanti con la Fiera dei Osei non è conteggiata, così come non viene conteggiata l'assenza dovuta alla partecipazione a fiere e mostre di antiquariato di rilevanza almeno regionale. In queste ultime ipotesi, l'assenza deve essere giustificata con le modalità indicate al comma 2.
6. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato contestualmente alla revoca dell'autorizzazione, con le modalità previste dall'art. 27.

Art. 9 - Sospensione e revoca della concessione per omesso pagamento dei tributi

1. La concessione è sospesa per omesso pagamento del canone o dei tributi, dopo che l'ufficio competente abbia emesso l'avviso di accertamento e l'operatore non abbia provveduto al pagamento nei termini ivi previsti, salvo che a seguito di ricorso presentato nei modi e termini di legge non sia stata concessa la sospensione dal pagamento.

⁶ DGR1902 – PARTE III – punto 6. – nono periodo.

⁷ LR10 – Art. 5 – comma 1 – lettera b).

2. All'assenza dal mercato a seguito di sospensione della concessione per omesso pagamento dei tributi si applica quanto previsto dall'art. 27, comma 7, lettera b) ai fini della revoca dell'autorizzazione.

Art. 10 – Soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Il Comune può sopprimere il posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. In caso di soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse, il concessionario ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, individuato e assegnato ai sensi dell'art. 21 – Trasferimento del mercato. In caso di rifiuto al trasferimento, decorsi i termini di cui all'art. 8, comma 1, si procede alla revoca dell'autorizzazione con le modalità previste all'art. 27.

Art. 11 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari ⁽⁸⁾

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni entro le ore 8,00, sono assegnati, per la sola giornata di svolgimento del mercato, ai soggetti presenti entro le ore 7,30, in possesso di idonea autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, secondo le “graduatorie precari” del relativo settore merceologico o tipologia merceologica.
2. Le graduatorie precari vengono stilate secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata, quale che sia la

residenza, sede o nazionalità dell'operatore, come specificato nelle “definizioni” alla lettera j);

- b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
 - c) sorteggio.
3. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.
 4. A partire dall'entrata in vigore della LR10 (25.4.2001), la mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze.
 5. La spunta è effettuata, giornalmente, a decorrere dalle ore 8,00, e vi partecipano gli operatori precari che abbiano segnalato con apposito modulo la loro presenza entro le ore 7,30. E' consentito ai concessionari di posteggio non presenti alle ore 8,00 di partecipare alla spunta una volta esaurita la graduatoria precari.
 6. Gli operatori che intendono partecipare per la prima volta alla spunta sono tenuti a presentare preventivamente, all'ufficio comunale competente, apposita comunicazione contenente i seguenti dati:
 - estremi dell'autorizzazione con cui si intende effettuare il precariato (che deve essere allegata in copia);
 - data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A. (ex registro ditte).
 7. Gli operatori “precari” dovranno esibire all'atto della spunta l'autorizzazione di tipo a) o b), di cui all'art. 28 del DLgs114, in originale, ed essere

muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività, consistente almeno in un banco per l'esposizione della merce per il settore non alimentare ed in un banco temporaneo avente le caratteristiche indicate all'art. 5 OMS2002 per il settore alimentare.

8. L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino un box, chiosco, un locale o, comunque, strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.

Art. 12 - Posteggi riservati agli operatori non professionali ⁽⁹⁾

1. Agli operatori non professionali vengono riservati appositi posteggi, come indicato negli allegati planimetria ed elenco.
2. L'operatore non professionale che intende partecipare al mercato deve presentare al comune apposita domanda in bollo, indicante:
 - a. le proprie generalità: nome, cognome, data e luogo di nascita, comune e indirizzo di residenza, eventuale domicilio, numero di codice fiscale, recapito telefonico;
 - b. le specifiche edizioni del mercato alle quali chiede di partecipare nel corso dell'anno, fino ad un massimo di sei;
 - c. l'eventuale preferenza relativamente al posteggio (preferenza che comunque non vincola il comune ai fini dell'assegnazione);
 - d. il tipo di merce posta in vendita.
3. La domanda può essere trasmessa a mezzo del servizio postale, a mezzo fax, o essere consegnata direttamente al comune a decorrere dalla terza

⁸ DGR1902 – parte III – punto 6 – periodi dal primo al quarto.

⁹ DGR 2956/2001 - lett. B) punto 8)

domenica del mese di settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Le domande inoltrate prima di tale data vengono comunque considerate, ai fini della graduatoria prevista al successivo art. 13, come presentate la terza domenica di settembre.

4. Le domande devono in ogni caso pervenire al comune almeno 20 giorni prima della data di effettuazione della prima giornata di mercato mensile indicata, pena l'esclusione dalla graduatoria di assegnazione dei posteggi di tale giornata.
5. Per le domande irregolari o incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione, entro 10 giorni dall'arrivo, assegnando il termine di giorni 30, decorso inutilmente il quale la domanda viene archiviata. Le domande regolarizzate sono invece inserite nella graduatoria della prima giornata di mercato utile che ha luogo dopo la regolarizzazione.
6. Al fine di consentire lo snellimento della procedura di accesso degli operatori non professionali, coloro che intendono partecipare ad un numero di cinque edizioni consecutive, nei mesi da gennaio a maggio o da giugno a dicembre (esclusi i mesi di luglio ed agosto in cui il mercato non viene effettuato), possono presentare un'apposita domanda per l'assegnazione del medesimo posteggio per le cinque edizioni, impegnandosi a pagare preventivamente quanto dovuto a titolo di canone di assegnazione del posteggio. La domanda, redatta e trasmessa secondo quanto indicato ai precedenti commi 2, 3 e 4, viene accolta a condizione che la stessa risulti nella graduatoria prevista al successivo art. 13 tra quelle che hanno titolo all'assegnazione del posteggio per tutti i mesi cui si riferisce e che vi sia l'effettiva disponibilità di posteggi. La

timbratura del tesserino di riconoscimento e dell'elenco della merce verrà effettuata ad ogni singola presenza al mercato.

7. Trovano applicazione nei confronti degli operatori non professionali le norme del presente regolamento che non contrastino con quanto previsto dal presente articolo o dai successivi artt. 13 e 17.

Art. 13 – Graduatoria per l'assegnazione dei posteggi riservati agli operatori non professionali

1. Per ogni edizione del mercato deve essere predisposta apposita graduatoria degli operatori non professionali che abbiano presentato domanda di partecipazione.
2. La graduatoria viene stilata secondo i seguenti criteri di priorità, nell'ordine sotto indicati:
 - a. data di presentazione della domanda;
 - b. minor numero di presenze effettive maturate presso il mercato nell'anno in corso o, per il mese di gennaio, nell'intero anno precedente.
3. In caso di ulteriore parità si procede tramite sorteggio da effettuarsi, a cura del responsabile del procedimento, alla presenza di due testimoni, scelti tra i dipendenti comunali, che controfirmano il verbale delle operazioni di sorteggio. Il sorteggio ha luogo presso l'Ufficio Fiera, Commercio e Attività Produttive, aperto al pubblico, alle ore 10,00 del giorno precedente quello di pubblicazione della graduatoria, indicato al successivo comma 4.
4. La graduatoria mensile, approvata dal responsabile del servizio competente, deve essere pubblicata all'Albo Pretorio del Comune almeno 10 giorni prima della data di svolgimento del mercato e affissa nel luogo ove avviene l'assegnazione giornaliera dei posteggi. In tale graduatoria devono essere indicati:

- a. il cognome e nome dell'operatore non professionale;
- b. la data di presentazione della domanda;
- c. il numero di presenze maturate presso il mercato nell'anno in corso o, nella graduatoria relativa al mese di gennaio, nell'anno precedente.

5. Resta a carico dl richiedente l'onere di verificare, con decorrenza dalla data di pubblicazione della graduatoria, l'effettiva utile collocazione nella graduatoria stessa.
6. Il giorno di effettuazione del mercato, gli operatori non professionali non già assegnatari a' sensi del precedente art. 12, comma 6, che abbiano segnalato la propria presenza entro le ore 7,30 con l'apposito modulo, sono chiamati a scegliere il posteggio in base all'ordine di graduatoria.
7. Qualora, esaurita la graduatoria, risultino liberi ulteriori posteggi riservati agli operatori non professionali, questi vengono assegnati a coloro che hanno presentato domanda oltre il termine indicato dall'art. 12 – comma 4, in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda stessa o, in caso di parità, a seguito di sorteggio.

Art. 14 - Graduatorie di mercato e registro

1. L'Ufficio Fiera, Commercio e Attività Produttive del comune provvede a stilare distinte graduatorie al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento.
2. La graduatoria dei titolari di posteggio, detta "graduatoria assegnatari", distinta tra settore alimentare e tipologia merceologica, aggiornata, nell'ordine, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato in qualità di concessionario del posteggio;

- b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
- c) sorteggio.
3. La graduatoria degli operatori precari, detta "graduatoria precari", distinta tra settore alimentare e tipologia merceologica, aggiornata in base alle presenze nel mercato, come specificate nelle "definizioni" alla lettera j), e redatta con le modalità indicate all'art. 11;
 4. La graduatoria degli "operatori non professionali" aggiornata in base alle effettive presenze nel mercato e redatta con le modalità indicate all'art. 13;
 5. L'addetto al controllo del mercato annota giornalmente le assenze degli operatori titolari di posteggio e le presenze degli operatori precari e non professionali in un apposito registro.
 6. Le graduatorie vengono aggiornate mensilmente, con efficacia dalla giornata di mercato successiva.
 7. Le graduatorie e il registro sono pubblici e consultabili presso l'ufficio Fiera, Commercio ed Attività Produttive, nei giorni ed orari di apertura al pubblico.

Art. 15 – Tributi per l'occupazione del posteggio

1. Le concessioni di posteggio annuali aventi validità decennale, le concessioni di posteggio agli operatori non professionali previste all'art. 12 - comma 6, e le occupazioni giornaliere sono soggette al pagamento del canone appositamente previsto dalla Giunta Comunale.
2. Per i titolari di concessione decennale e della concessione di posteggio prevista all'art. 12 - comma 6, il canone deve essere versato entro la

terza domenica del mese di gennaio di ciascun anno di validità della concessione ed entro tale data deve essere trasmessa al competente ufficio la relativa attestazione.

3. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento del canone è dovuta una soprattassa del 20%, ridotta al 10% qualora il versamento venga effettuato nei 30 giorni successivi alla scadenza.
4. Per le concessioni giornaliere è ammesso il pagamento diretto agli addetti del comune o al concessionario o incaricato del servizio, i quali rilasceranno regolare ricevuta.
5. Il pagamento del canone relativo a concessioni decennali è dovuto fino al giorno in cui il posteggio è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.

Art. 16 - Obblighi e divieti per gli operatori commerciali

1. Ogni operatore commerciale utilizza il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei regolamenti comunali.
2. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza⁽¹⁰⁾.
3. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee ⁽¹¹⁾.

¹⁰ D.G.R. 1902/2001, parte II, 14° capoverso.

¹¹ DLgs 114 – art. 14.

4. L'operatore che pone in vendita gli indumenti usati autorizzati deve darne adeguata pubblicità, evidenziando con cartelli ben visibili che trattasi di indumenti usati ⁽¹²⁾.

Art. 17 - Obblighi e divieti per gli operatori non professionali

1. L'operatore non professionale che risulti assegnatario del posteggio deve esibire, per l'accesso all'area mercatale:
 - a. la documentazione attestante il pagamento del canone del posteggio, da effettuarsi a mezzo di conto corrente postale o mediante versamento in contanti agli incaricati del Comune, che rilasciano apposita ricevuta;
 - b. il tesserino di riconoscimento previsto dall'art. 9, comma 4, lett. a), della L.R. n. 10/2001, ai fini della timbratura dello stesso;
 - c. l'elenco della merce esposta per la vendita divisa per categorie e numero di oggetti, ai fini della timbratura dello stesso ⁽¹³⁾.
2. L'operatore deve esporre in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita di ciascun prodotto; per prodotti identici è sufficiente l'uso di un unico cartellino ⁽¹⁴⁾.
3. L'operatore deve essere presente nel posteggio assegnatogli per tutta la durata della manifestazione e non può essere sostituito da terzi, salvo che per brevi periodi, che complessivamente non possono durare più di trenta minuti. In tali periodi deve essere sospesa ogni attività di vendita ⁽¹⁵⁾.
4. E' fatto divieto agli operatori non professionali di porre in vendita opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o

¹² D.G.R. 1902/2001, parte III, punto 6, 7° capoverso.

¹³ DGR 2956/2001, lett. B), punto 6.

¹⁴ LR10 – art. 9, comma 4, lett. b).

¹⁵ DGR 2956/2001, lett. B), punto 9.

archeologico o beni aventi singolarmente valore superiore a euro 258,23, fatti salvi eventuali aggiornamenti (¹⁶).

Art. 18 – Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato

1. Quando nel posteggio è autorizzata la vendita di una specifica tipologia merceologica, è vietato vendere prodotti non appartenenti alla tipologia autorizzata.
2. E' in ogni caso vietata la vendita di:
 - a. armi bianche o da fuoco e parti di queste, di munizioni e parti di queste;
 - b. indumenti usati, con esclusione di pellicce, copricapo in pelliccia e abiti tradizionali;
3. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
4. I posteggi dovranno essere allineati, relativamente al fronte di vendita. Non è ammesso l'utilizzo di tende, ombrelloni o analoghe coperture, escluso l'ombrellone fornito dal comune, della cui custodia l'operatore è responsabile, anche per eventuali danni causati a terzi. Non è ammesso parcheggiare i veicoli di trasporto della merce presso il posteggio.
5. I banchi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita; in caso contrario l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti. I concessionari non possono occupare superficie maggiore e diversa da quella assegnata.
6. E' consentita l'esposizione a terra per la vendita di tappeti, mobili e oggetti d'arredamento, cicli e motocicli e merci che per peso o dimensioni non possono trovare idonea collocazione su banco. Per le altre merci, l'altezza minima dal suolo non può

essere inferiore a 50 centimetri, fermo restando quanto previsto dall'OMS2002 per la vendita di generi del settore alimentare.

7. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato, da segnalare tempestivamente, e comunque prima dell'abbandono del posteggio, all'Ufficio Fiera. In caso contrario, l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti.
8. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci e ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto. E' consentito l'uso di apparecchi radiofonici per le verifiche di funzionamento, nonché di apparecchi atti all'ascolto di dischi, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi.
9. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal comune.
10. E' vietato danneggiare la sede mercatale e gli edifici ed impianti che ad essa appartengono, nonché le piantagioni e la segnaletica.
11. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Art. 19 – Giornata del mercato ricadente in occasione della Domenica delle Palme o della Santa Pasqua

1. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in concomitanza con la Domenica delle Palme,

giornata in cui tradizionalmente l'area fiera viene concessa per la realizzazione della manifestazione fieristica "Fiera dei Osei", il mercato viene integralmente trasferito nel Piazzale della Fiera e nella Piazza Combattenti e Reduci, adiacente al Municipio. L'assegnazione dei nuovi posteggi ai concessionari viene effettuata d'ufficio dal responsabile del servizio, in modo tale da mantenere il più possibile inalterata la successione dei posteggi e nel rispetto dell'ordine occupato dai concessionari nella "graduatoria assegnatari".

2. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in concomitanza con la Santa Pasqua, il mercato viene posticipato al Lunedì dell'Angelo.

Art. 20 – Norme igienico-sanitarie

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'OMS2002.
2. Il Comune assicura, nelle aree di mercato, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
3. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'OMS2002 e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua utilizzata, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

¹⁶ LR10 – art. 9, comma 4, lett. c).

Art. 21 - Trasferimento del mercato ⁽¹⁷⁾

1. In caso di trasferimento definitivo di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di nuovi posteggi che abbiano le caratteristiche dimensionali e commerciali più simili possibili a quelli revocati.
2. Il trasferimento definitivo del mercato è deliberato dal consiglio comunale quale modifica del presente regolamento e, conseguentemente, del piano delle aree del quale il regolamento costituisce allegato.
3. Il responsabile del servizio comunica agli operatori l'ubicazione nel territorio comunale dei nuovi posteggi, effettuando la loro riassegnazione sulla base delle preferenze espresse dagli operatori interessati, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dall'apposita "graduatoria assegnatari" di cui all'art. 14.
Qualora l'attività sia data in gestione, la comunicazione va trasmessa anche al proprietario dell'azienda, che ha priorità di scelta sul titolare pro-tempore.
4. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori

¹⁷ DGR1902 – Parte III – Punto 4. Trasferimento di mercati.
I Comuni possono disporre gli spostamenti dei mercati o dei posteggi solo dopo aver valutato la possibilità di una risistemazione del mercato che tenga conto dell'ampiezza, delle esigenze di pubblica sicurezza, delle condizioni del traffico e degli aspetti urbanistico-architettonici ed igienico-sanitari, salvaguardando e tutelando in ogni caso la funzione positiva svolta dai mercati operanti nei centri storici e nelle aree montane.

In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.
Se lo spostamento riguarda più operatori, il criterio per la riassegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi sull'anzianità di presenza in quel mercato degli operatori interessati dallo spostamento. In caso di parità, deve essere valutata la maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche.

ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.

5. Lo spostamento di uno o più posteggi può essere temporaneo. Anche in tale caso trovano applicazione le modalità indicate al comma 3.
6. Lo spostamento definitivo di uno o più posteggi per sopravvenute situazioni di pubblico interesse non costituisce modifica del piano, non variando la consistenza complessiva del mercato. E' disposto, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, dal responsabile del servizio competente, che provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercato.
7. In caso di spostamento di uno o più posteggi per motivi di pubblico interesse, i nuovi posteggi dovranno essere individuati, tenendo conto delle indicazioni degli operatori, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
 - b) nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di nuovi posteggi, con le avvertenze di cui al comma 1.

Art. 22 - Ampliamento dei posteggi

1. Essendosi consolidata nel tempo la dimensione standard dei vari posteggi ed essendo vietato parcheggiare veicoli all'interno del posteggio, non viene prevista la possibilità di concessione di ampliamento.

Art. 23 - Posteggi liberi - Migliorie

1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nel mercato, usufruendo contestualmente della concessione

decennale della relativa area di posteggio, l'ufficio commercio deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, tutti i dati e le notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione ⁽¹⁸⁾.

2. Prima di comunicare alla Regione l'elenco dei posteggi liberi, il responsabile del servizio competente provvede a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato, assegnando i posteggi resisi liberi dello stesso settore o tipologia merceologica. A tale scopo il responsabile del servizio invia a tutti gli operatori del mercato idonea comunicazione contenente l'elenco e le specifiche dei posteggi resisi liberi nonché i termini di presentazione della domanda, allegando il fac-simile della stessa ⁽¹⁹⁾.
3. La presentazione della domanda di miglioria, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al comune tramite servizio postale, a mezzo telefax, oppure presentata direttamente presso l'ufficio comunale competente entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
4. La mancata presentazione della domanda da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.
5. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la miglioria deve basarsi, nell'ordine, sui seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento, rilevata dalla "graduatoria assegnatari";
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex

¹⁸ DGR1902 – parte II – secondo periodo.

¹⁹ DGR1902 – parte II – terzo periodo.

registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;

- c) rispetto dell'ordine cronologico della domanda.
6. Il responsabile del servizio invita gli operatori che ne hanno fatto richiesta ad apposita riunione per definire le assegnazioni in migliorioria.
7. Non si procede alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma 1 nel caso di necessità di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, prioritarie rispetto alla riassegnazione dei posteggi resisi liberi. Si procede quindi alla loro soppressione e ad utilizzare i relativi spazi per le predette esigenze ⁽²⁰⁾.

Art. 24 - Mercati straordinari

1. In deroga al calendario annuale dei mercati di cui all'art. 8, comma 3, della LR10 ⁽²¹⁾, su proposta

²⁰ DGR1902 – punto 2 – parte III. Soppressione di posteggi e di mercati

Può essere disposto dai Comuni, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio sulle aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione di mercati esistenti o la soppressione di singoli posteggi, in presenza dei seguenti elementi:

- a) caduta sistematica della domanda;
- b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
- c) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte di operatori precari, per dodici mesi.

I Comuni, inoltre, hanno facoltà di utilizzare gli spazi relativi a posteggi resisi liberi allo scopo di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercantile, prioritarie rispetto alla riassegnazione degli stessi. In tal caso, quindi, procedono alla loro soppressione e utilizzano gli spazi per le suddette esigenze.

²¹ Art. 8 - Mercati domenicali e festivi.

1. È vietata l'istituzione di nuovi mercati nei giorni domenicali e festivi fatti salvi quelli già istituiti alla data del 24 aprile

presentata per iscritto dalle Associazioni di categoria degli operatori su aree pubbliche o dalla Commissione del Mercato, prevista al successivo art. 25, almeno trenta giorni prima della data prevista, può essere disposta dalla Giunta comunale l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario.

2. L'addetto al mercato procede preventivamente alla rilevazione degli operatori che intendono partecipare al mercato straordinario, comunicando agli stessi la decisione della Giunta comunale almeno quindici giorni prima della data prevista.
3. Ai mercati straordinari partecipano, nelle aree di rispettiva pertinenza, gli operatori titolari del posteggio nel mercato e gli operatori non professionali. In caso di carenza di commercianti titolari di posteggio, possono partecipare anche gli operatori precari inseriti nella "graduatoria precari".
4. E' possibile, nel caso in cui il numero di partecipanti sia inferiore al totale, delimitare le aree

1998.

2. Durante lo svolgimento dei mercati di cui al comma 1 è consentito ai commercianti al dettaglio in sede fissa di tenere aperti i propri esercizi.

3. I comuni entro il 30 settembre dell'anno precedente predispongono un calendario annuale dei mercati, da definirsi con i tempi e le modalità previste per il commercio al dettaglio in sede fissa, prevedendo sia gli spostamenti dovuti a concomitanti giornate festive sia le eventuali deroghe, che possono anche non coincidere con le analoghe deroghe alla chiusura degli esercizi previste per il commercio al dettaglio in sede fissa.

4. I mercati settimanali che cadono in una giornata festiva devono essere anticipati o posticipati oppure effettuati in deroga, nella medesima giornata, come previsto nel calendario di cui al comma 3.

5. Si applicano al commercio su aree pubbliche le deroghe alla chiusura domenicale e festiva stabilite dalle vigenti norme statali e regionali in materia di orari commerciali per le località a prevalente economia turistica e per le città d'arte.

riducendo la superficie complessiva del mercato, ferma restando la distinzione tra aree destinate agli operatori commerciali e quelle destinate agli operatori non commerciali.

5. Gli operatori titolari di posteggio in un'area soppressa scelgono, secondo la loro posizione in graduatoria e secondo il settore merceologico, nell'ambito dei posteggi rimasti liberi. Successivamente si effettua la spunta degli operatori precari.
6. Gli operatori non professionali scelgono il posteggio secondo la loro posizione nella graduatoria appositamente stilata per il mercato straordinario, con le modalità indicate all'art. 13, fra tutti coloro che avranno presentato, entro il termine di giorni 10 antecedenti il mercato straordinario stesso, apposita domanda, che viene considerata a rettifica o integrazione di domande eventualmente già presentate e deve rispettare il limite di sei edizioni annuali.
7. La graduatoria indicata al comma 6 viene approvata e pubblicata entro il termine di giorni 5 dalla data di effettuazione del mercato straordinario.

Art. 25 – Commissione del Mercato

1. Al fine di garantire il buon andamento del mercato, viene istituita la Commissione del Mercato con compiti consultivi e propositivi in merito all'organizzazione e al funzionamento del mercato, all'effettuazione di mercati straordinari o ad altre iniziative collegate alla promozione e al buon andamento del mercato.
2. La Commissione è così composta:
 - a. Sindaco, o suo delegato, che la presiede;
 - b. Responsabile del servizio – area amministrativa;
 - c. Comandante della Polizia Municipale;
 - d. 1 rappresentante della Pro Loco;
 - e. 2 rappresentanti degli operatori commerciali;
 - f. 1 rappresentante degli operatori non

commerciali.

3. La Commissione, nominata dalla Giunta Comunale, rimane in carica per quattro anni.
4. I componenti indicati alle lettere e) e f) del comma 2 vengono eletti dai concessionari di posteggio e dagli operatori non professionali che abbiano presentato domanda di partecipazione al mercato per l'anno in cui si svolge l'elezione, con modalità che verranno definite dalla Giunta Comunale.
5. La convocazione della Commissione spetta al Presidente, di propria iniziativa, o su richiesta di uno dei componenti indicati alle lettere d) e) e f) del comma 2.
6. La Commissione risulta regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e le decisioni devono essere assunte con il voto della maggioranza dei presenti.
7. I lavori della Commissione devono risultare da appositi verbali, redatti da un addetto dell'Ufficio Fiera, Commercio e Attività Produttive, con funzioni di segretario o, in sua assenza, da un membro della Commissione, designato dal Presidente.

Art. 26 - Disposizioni transitorie e finali

1. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data del 25 aprile 2001, data di entrata in vigore della LR10.
2. Le presenza maturate degli operatori commerciali assegnatari o precari, fino alla data di adeguamento del mercato alla normativa regionale, in qualità di "commercianti", con riferimento alla definizione in tal senso formulata dall'art. 13 – comma 1 – punti a), b) e c) del "Regolamento comunale per la concessione e la gestione dei posteggi – Mostra-Mercato dell'Antiquariato" ⁽²²⁾, vengono

²² Regolamento Comunale per la concessione e la gestione dei posteggi – Mostra-Mercato dell'Antiquariato –

Art. 13 "Soggetti abilitati a partecipare"

W:\LAVORO\MERCATIN\REGOLAMENTO\regolamento-mercato_3colonne.doc

conteggiate ai fini della predisposizione delle graduatorie previste all'art. 14, anche se relative ad autorizzazioni diverse.

3. Eventuali modifiche della normativa nazionale o regionale in materia modificano automaticamente le norme in contrasto del presente regolamento.
4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 247 – ultimo comma - ²³ del R.D. 6.5.1940, n. 635, Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., vengono considerate di valore esiguo le cose aventi un

-
1. Possono partecipare alla Mostra-Mercato:
 - a. I soggetti in possesso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all'art. 2 – 4° comma – della L. 28.03.1991, n. 112 (itinerante), che hanno, a' sensi dell'art. 3 – 6° comma – della citata legge, diritto di precedenza, compatibilmente con la suddivisione merceologica della Mostra-Mercato;
 - b. I soggetti in possesso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche o in sede fissa;
 - c. I soggetti in possesso di iscrizione al R.E.C., previo rilascio da parte del competente ufficio comunale, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, di autorizzazione temporanea al commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 3 – 9° comma - del D.M. 04.06.1993, n. 248;

²³ R.D. 6.5.1940, n. 635 – art 247 – ultimo comma:
"Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni degli articoli 126 e 128 della legge si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo"

importo inferiore a € 250,00.

5. Copia del presente regolamento deve essere consegnata a ciascun concessionario di posteggio presso il mercato.

Art. 27 – Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 (L. 5.000.000) a Euro 15.493,00 (30.000.000) e con la confisca delle attrezzature e della merce ⁽²⁴⁾.
2. Chiunque violi gli obblighi e i divieti previsti dagli articoli 16, 17 – comma 1, lett. c) e comma 3 - e 18 – commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10 - del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 (L. 1.000.000) a Euro 3.098,00 (L. 6.000.000) ⁽²⁵⁾.
3. Gli operatori non professionali che violino gli obblighi e i divieti previsti dall'art. 17 – comma 1, lett. b) e commi 2 e 4 del presente regolamento sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 (L. 500.000) a Euro 1.032,00 (L. 2.000.000) ⁽²⁶⁾.
4. L'inadempienza alle altre disposizioni del presente regolamento non già sanzionate da altre norme statali è punita ai sensi delle disposizioni di legge, salvo quanto già eventualmente disposto da regolamenti comunali vigenti.
5. Nella procedura sanzionatoria si applicano le norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre, oltre al rimborso delle spese per il ripristino dovuto agli eventuali danni arrecati, la

²⁴ DLgs114 – art. 29 – comma 1.

²⁵ Trasposizione nel regolamento del DLgs114 – art. 29 – comma 2.

²⁶ LR10 – art. 9 – comma 6.

sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione (27). Ai fini della sospensione di cui sopra, si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) il danneggiamento della sede stradale e degli impianti che ad essa appartengono, delle piantagioni, della segnaletica, degli elementi di arredo urbano;
 - c) la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata in particolari posteggi.
7. 1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore ⁽²⁸⁾:
- a) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salva la concessione di una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza;
 - b) decada dalla concessione del posteggio assegnato per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a un terzo del periodo di operatività del mercato, vale a dire quando effettui un numero di assenze superiore a 3, fatti salvi i casi di assenza giustificata;
 - c) si trovi in una delle situazioni previste all'articolo 5, comma 2 del DLgs114.
8. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a un titolare pro-tempore a seguito di affidamento in gestione, la contestazione va trasmessa o notificata

anche al proprietario dell'azienda, il quale decade dal diritto alla reintestazione qualora non provveda a richiederla entro il medesimo termine stabilito per le controdeduzioni. Di tale possibilità va dato avviso nell'avvio del procedimento di revoca.

9. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato. Nel caso di cui al precedente comma 8, il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.

Art. 28 – Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui al R.D. 18.06.1931, n. 773 – T.U.L.P.S. - e al relativo regolamento di esecuzione - R.D. 6.05.1940, n. 635, al D.Lgs. 29.10.1999, n. 490 ⁽²⁹⁾, alla legge regionale del Veneto 6 aprile 2001, n. 10, e al vigente “Piano del commercio su aree pubbliche”.

Art. 29 – Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il “Regolamento comunale per la concessione e la gestione dei posteggi - Mostra-Mercato dell'Antiquariato” adottato con deliberazione consiliare n. 39 del 4.10.1995, nonché ogni altra disposizione vigente presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.

²⁷ DLgs114 – art. 29 – comma 3.

²⁸ DLgs114 – art. 29 – comma 4 come integrato dalla LR10 – art. 5 – comma 1.

²⁹ D.Lgs. 29.10.1999, n. 490 – “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352” con il quale è stata anche parzialmente abrogata la L. 20.11.1971, n. 1062.